

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



**REGIONE
LAZIO**

COMUNE CAPOFILA CIVITAVECCHIA

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Lazio:

- con D.G.R. n. 223 del 3 maggio 2016 ha approvato le linee guida per i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli interventi di assistenza alla persona;
- con D.G.R. n. 88 del 28 febbraio 2017 ha modificato l'allegato A alla D.G.R. n. 223/2016;
- ha ritenuto opportuno prevedere l'istituzione, presso i soggetti pubblici titolari dei servizi, di un registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona, iscritti sulla base di appositi requisiti, denominato "Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona" al fine di:
 - a) perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità che vadano incontro ai reali bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana;
 - b) creare uno strumento di preselezione dei soggetti gestori per l'accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona;

Precisato che:

- il registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà valore vincolante per l'Ente;
- l'iscrizione al Registro di soggetti gestori di servizi alla persona costituisce la condizione essenziale non solo per l'accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona, in ordine alle prestazioni di assistenza domiciliare da attivare, come previsto dalla legislazione vigente in materia, ma anche per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico al beneficiario da parte dell'ente pubblico, che deve scegliere il soggetto erogatore all'interno del registro;

RENDE NOTO

che il Distretto Roma 4/1, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Regione Lazio ed in esecuzione alla propria Determinazione Dirigenziale n. 2629 del 27/12/2017, intende istituire il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.

Art. 1 – Definizioni

Per servizio alla persona si intende l'assistenza domiciliare così come prevista all'art. 26, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2016.

L'assistenza domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio e finalizzata a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente,

nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale nonché il ricorso a forme di istituzionalizzazione.

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socioassistenziale che si differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie del servizio, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza o di un piano personalizzato educativo-socioassistenziale diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere. Il suddetto piano personalizzato è elaborato dai Servizi Sociali territoriali ed eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario predisposto dall'Azienda sanitaria locale, è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio e dai suoi familiari.

I destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento: a) area dell'invecchiamento; b) area della disabilità e del disagio psichico; c) area dell'età evolutiva e giovanile.

Destinatari, pertanto, dell'assistenza domiciliare sono i minori, le persone con disabilità, anche minori, (ivi comprese le persone affette da patologie cronico-degenerative disabilitanti) e le persone anziane (ivi comprese le persone anziane non autosufficienti affette da patologie correlate all'età) che per la loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento.

Art. 2 - Destinatari

Possono iscriversi al registro i soggetti del terzo settore individuati ai sensi della l.r. 11/2016, articolo 39 comma 2 quali:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
- c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1998, n. 58 (Concessioni di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
- d) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
- e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
- f) le fondazioni;
- g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
- h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
- i) gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685) e successive modifiche;
- j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.

Art. 3 – Requisiti

Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona ovvero accreditato, oltre ad essere iscritto nei registri o albi previsti dalla normativa statale

e regionale e Camera di Commercio (o equivalente in base alla normativa comunitaria), deve possedere i requisiti di seguito indicati:

- 1) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300);
- 2) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti gestori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- 3) possesso da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al successivo art. 4 "Figure professionali", e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
- 4) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
- 5) dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dal presente avviso;
- 6) costo del lavoro del personale operante in base alle apposite tabelle ministeriali, anche in riferimento agli spostamenti del personale operante per le varie prestazioni da effettuare nella stessa giornata;
- 7) indicazione degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- 8) contenimento del turn over degli operatori dedicati al servizio, mantenendo per almeno il 30% degli stessi la titolarità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- 9) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
- 10) possesso di un'idonea sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del soggetto pubblico accreditante;
- 11) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- 12) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;

- 13) possesso della certificazione di qualità, per la specifica area di intervento prevista dal presente avviso, rilasciata da enti di certificazione accreditati;
- 14) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
- 15) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge, in particolare:
- Mission (ragion d'essere dell'organizzazione e i valori cui si ispira) attinente alla specifica tipologia di attività da accreditare;
 - Principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;
 - Obiettivi e loro articolazione nel tempo;
 - Servizi offerti, tipologia di prestazioni e tariffe applicate;
 - Modalità di erogazione dei servizi;
 - Ambiti territoriali nei quali svolge l'attività l'ente che richiede l'iscrizione al registro;
 - Modalità di accesso;
 - Modalità di collaborazione con la committenza per l'elaborazione e l'attivazione dei progetti e/o prestazioni;
 - Modalità di raccordo nella gestione dell'utenza, nel mantenimento di contatti costanti con la famiglia dell'utente, con i Servizi Sociali di riferimento, con la rete del territorio;
 - Modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla richiesta;
 - Orari di apertura, riferimenti di sede e telefonici;
 - Standard di qualità, dimensioni e indicatori;
 - Sistema di valutazione adottato per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e del personale rispetto all'organizzazione del servizio e alle prestazioni erogate, sistema di verifica e di controllo;
 - Sistema adottato per l'invio di segnalazioni e reclami.

Art. 4 - Figure professionali

Il personale operante presso il soggetto erogatore del servizio svolge le attività assicurando tempestività, adeguatezza e continuità dell'intervento e possiede i titoli formativi e professionali di seguito indicati.

Il responsabile del servizio

E' la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso.

Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;
- b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
- d) gestisce il personale impiegato.

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
- b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni nel ruolo di responsabile, di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani).

L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

Oltre al responsabile del servizio deve essere garantita la presenza di figure professionali qualificate, in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza seguita.

L'Assistente sociale

E' la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, che assiste le persone destinatarie delle prestazioni con interventi di natura socio-assistenziale, volti anche alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'inizio dell'attività assistenziale. Favorisce il migliore utilizzo delle risorse offerte dal soggetto erogatore e quelle presenti sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia d'origine e con l'ambiente di provenienza al fine di prevenire forme di isolamento, collabora e promuove l'attività sociale in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza. Provvede alla redazione del Piano di Assistenza Individualizzato nel rispetto della L. R. n. 11/2016.

L'educatore professionale

E' la figura professionale che svolge compiti di assistenza e sostegno per la realizzazione del piano personalizzato di assistenza e dà concreta attuazione allo stesso per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

L'operatore

E' la figura professionale la cui attività è rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona, favorendo il benessere e l'autonomia all'interno del contesto di vita quotidiana della persona.

La funzione di operatore può essere svolta da:

- a) operatori sociosanitari (OSS);
- b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatori socioassistenziali (OSA);
- d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- e) assistenti familiari (DGR 60912007);
- f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore, in un rapporto che non superi il 20 per cento dell'organico previsto, le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale), purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al registro.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Qualora diverse funzioni del servizio facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Il responsabile e le altre figure professionali del servizio, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

Art. 5 – Modalità per la tenuta del Registro

La selezione dei soggetti da iscrivere ne registro, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Comune capofila.

Il Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona è gestito dal Comune di Civitavecchia, Capofila del Distretto, che lo aggiorna con cadenza semestrale.

Il Registro è articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di destinatari del servizio:

Sezione A): minori

Sezione B): persone con disabilità

Sezione C): anziani

Sezione D): persone in condizioni di grave disagio sociale.

Per le modalità specifiche di erogazione per tipologia di persone destinatarie del servizio si fa riferimento a quanto contenuto nella DGR 28/02/2017 n. 88.

Il Registro è pubblico e consultabile sui siti istituzionali dei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa.

Art. 6 – Iscrizione al Registro

Le domande di iscrizione, redatte secondo il modello allegato, dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo ufficiodipiano.distrettormf1@legalmail.it.

Nella prima fase di attuazione le domande dovranno pervenire **entro il 28/02/2018**, successivamente potranno essere sempre inoltrate considerando che l'aggiornamento del registro avverrà con cadenza semestrale.

Art. 8 – Obblighi per gli iscritti al Registro

Gli iscritti al Registro hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione e rispettare quanto previsto nel presente avviso, altrimenti si procederà con la cancellazione

Annualmente i soggetti accreditati dovranno confermare il mantenimento dei requisiti.

Art. 9 – Tutela della privacy

I dati di cui il Comune di Civitavecchia entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia.

COMUNICA

che si provvederà con successivo provvedimento:

- alla pubblicazione dei soggetti che risulteranno idonei all'iscrizione al registro in parola sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto;
- all'aggiornamento con cadenza semestrale;
- che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti Coordinatore dell'Ufficio di Piano:
mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it.

IL DIRIGENTE
Avv. Giglio Marrani